

Statuto
“FONDAZIONE VAL DI SEREN ONLUS”

Tit.I - Denominazione, sede, durata, origine.

Art. 1
(Denominazione)

E' costituita per volontà dei fondatori una fondazione denominata “**Fondazione Val di Seren Onlus**”.

Art. 2
(Valori di ispirazione)

La Fondazione si ispira ai valori della solidarietà, della convivenza, della reciproca comprensione e dell'aiuto tra le genti della montagna comprese nella Convenzione delle Alpi firmata a Salisburgo il 7 novembre del 1991. La Fondazione è bilingue (italiano – tedesco) nel rispetto della cultura dei fondatori e della collaborazione tra la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia di Belluno e la Regione Veneto.

Art. 3
(Sede)

La Fondazione ha sede legale a Bolzano in via Cadorna n°6/F/16.

Art. 4
(Durata)

La durata della Fondazione è illimitata.

Tit. II - Scopi della Fondazione.

Art. 5
(Scopi della fondazione)

La “Fondazione Val di Seren onlus” è un’istituzione non lucrativa di utilità sociale che intende promuovere i valori della solidarietà, della convivenza, della reciproca comprensione e dell’aiuto tra le genti della montagna della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e quelle della Provincia di Belluno intervenendo in particolare, ma non solo, nel territorio della Valle di Seren del Grappa, quale esempio dei modi e dei valori dell’abitare in montagna nell’area alpina, nello spirito della Convenzione delle Alpi. La Valle di Seren del Grappa rappresenta infatti, non solo uno straordinario patrimonio ambientale, collocato all’interno del massiccio montano del Grappa, ma anche uno degli esempi più interessanti e meglio conservati della colonizzazione abitativa delle alte quote - avvenuta durante il XIX secolo - e del successivo imponente fenomeno dell’abbandono dovuto all’emigrazione. La Valle è stata inoltre, duramente coinvolta nelle guerre del XX secolo, particolarmente nella Prima Guerra Mondiale quando assume un importante ruolo strategico, diventando così non solo un esempio delle conseguenze sociali delle grandi trasformazioni economiche ma anche delle ricadute sugli uomini e sul territorio delle contese politiche.

Per questo la Fondazione intende svolgere la propria attività nei seguenti campi, indicati come quadri di riferimento senza per altro assumere carattere esclusivo:

- Favorire ed incentivare tutte le iniziative sociali ed economiche che abbiano l’obiettivo di aggregare la comunità della Valle di Seren del Grappa nello spirito di aiuto, condivisione e solidarietà reciproca, anche in collaborazione o con la partecipazione delle comunità e territori del feltrino limitrofi alla Valle.

- Favorire il recupero del patrimonio naturale ed abitativo della Valle, attraverso la promozione degli usi collettivi storici dei beni, tipici delle aree montane, dell'attività boschiva, dell'agricoltura, dell'allevamento e delle tecniche costruttive tradizionali, **garantire l'efficienza funzionale degli ecosistemi, delle specie animali e vegetali e dei loro habitat.**

- Sostenere il tessuto sociale della Valle attraverso l'aiuto ai residenti, l'impegno per l'incremento della popolazione stabile o saltuaria, la promozione delle attività economiche, turistiche, **turistiche/didattiche o di aggiornamento, per alunni ed insegnanti nel campo dell'educazione alla natura**, compatibili con il contesto ambientale, anche in collaborazione o con la partecipazione delle comunità e territori del feltrino limitrofi alla Valle.

- Approfondire e diffondere la storia sociale e umana della Valle come esempio dei valori del lavoro e della solidarietà, con particolare riferimento all'emigrazione, della convivenza pacifica tra i popoli e della vita nelle aree marginali della montagna.

- Favorire ed incentivare lo studio della lingua tedesca e delle lingue materne parlate nelle Provincie di Belluno, Bolzano e Trento per la loro valenza culturale nell'area alpina e della lingua inglese per la sua funzione nel contesto della comunità europea ed internazionale.

- Perseguire in ogni modo lo scambio fra le culture sul tema della montagna abitata e dell'ambiente alpino con particolare riferimento alle aree morfologicamente e storicamente di passaggio tra terre alte e la pianura o tra culture ed identità diverse attraverso la promozione di attività di studio ed editoriali, di documentazione visiva e di divulgazione sia scientifica che popolare, la gestione di corsi di addestramento e formazione professionale e di educazione permanente.

- Favorire ed incentivare la formazione delle figure professionali assenti e richieste sul territorio e con realistiche prospettive lavorative, anche con collaborazioni/convenzioni con scuole/università della vicina regione Trentino- Alto Adige- Südtirol, nonché ove possibile con l'istituzione di corsi e scuole di aggiornamento professionale rivolti ad un pubblico di tutte le età, **con particolare attenzione alla formazione degli insegnanti.**

- La Fondazione intende svolgere attività socio- assistenziale rivolta ai bambini, giovani, adulti ed anziani nello spirito dello statuto nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria e relativa formazione, ricerca scientifica, consulenza e sensibilizzazione e promozione del benessere.

- Favorire, incentivare e promuovere l'insediamento abitativo e lavorativo nella Valle di Seren del Grappa delle componenti etniche diverse con difficoltà sociali, economiche e di emarginazione dalla società, riconosciute e non dall'Unione Europea e dallo Stato italiano, nella prospettiva di un loro insediamento nel tessuto sociale ed economico locale e nello spirito della solidarietà e dell'aiuto reciproco.

- Incentivare l'inserimento nel tessuto sociale della Valle di Seren del Grappa di persone diversamente abili, promuovendo la loro autosufficienza economica attraverso particolari attività lavorative e lo studio di soluzioni abitative specifiche prive di barriere architettoniche.

- Promuovere ed incentivare il dibattito ed il confronto , attraverso manifestazioni, incontri pubblici, convegni, **corsi formazione per insegnanti** ed altre forme di divulgazione, sui temi della pace, della convivenza tra le popolazioni, dello sviluppo ecocompatibile e socio compatibile, della discriminazione razziale e sessuale, della diversità religiosa e culturale, delle differenze economiche e sociali e sempre nello spirito dei valori morali, etici, di solidarietà e di rispetto reciproco.

Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione attribuisce particolare importanza alla collaborazione con realtà analoghe o simili attive all'interno del perimetro della Convenzione delle Alpi ed in particolare nelle Provincie Autonome di Bolzano e Trento nel segno di una comune condivisione dei valori dell'abitare in montagna e della fratellanza dei popoli alpini nel contesto europeo.

Ai fini della realizzazione dei propri scopi ed entro i limiti delle finalità per cui viene costituita, la Fondazione può esercitare le seguenti attività, le quali non potranno comunque avere finalità di lucro commerciale ma esclusivamente di promozione, sempre in uno spirito di solidarietà sociale e di aiuto reciproco:

- l'acquisizione e il restauro di immobili, la costruzione di ogni tipo di edifici, l'alienazione degli stessi nell'ambito del recupero di insediamenti montani abbandonati o in fase di abbandono e con caratteristiche storico – artistiche o dell'architettura tradizionale con una destinazione d'uso che sia rivolta a favorire persone disagiate, emarginate dalla società o giovani che intendano inserirsi nella valle di Seren del Grappa, o nei territori limitrofi con lo spirito della solidarietà, dell'aiuto reciproco in cui l'obiettivo primario è il bene comune della comunità montana.
- la locazione, l'affitto di immobili d'altrui, ogni altra forma di cessione di propri immobili o di aziende esistenti nell'ambito del recupero di insediamenti montani abbandonati o in fase di abbandono e con caratteristiche storico – artistiche o dell'architettura tradizionale, con una destinazione d'uso che sia rivolta a favorire persone disagiate, emarginate dalla società o giovani che intendano inserirsi nella valle di Seren del Grappa o nei territori limitrofi con lo spirito della solidarietà, dell'aiuto reciproco, in cui l'obiettivo primario è il bene comune della comunità montana.
- la promozione e il sostegno di progetti, anche di privati o istituzioni che volessero donare o cedere, a vario titolo, i loro immobili per iniziative personali compatibili con lo spirito della fondazione.
- l'organizzazione di manifestazioni, convegni ed altri incontri pubblici,
- la pubblicazione di studi scientifici, materiali divulgativi ed informativi e la redazione di materiali audiovisivi.
- Incentivazioni, sperimentazioni agricole, forestali, di allevamento di animali, di produzione agraria, lattiero casearia nell'ambito della promozione dell'agricoltura di montagna o delle zone abbandonate o in fase di abbandono, dove queste possano costituire un esempio di riferimento per l'incentivazione economica delle aree marginali e l'avvio all'attività lavorativa delle fasce più disagiate della popolazione, sempre nello spirito della solidarietà, dell'aiuto reciproco in cui l'obiettivo primario è il bene comune della comunità montana.

Art. 6

(Pubblica utilità – Attività commerciali nell'ambito degli scopi della Fondazione)

La Fondazione agisce nella gratuità, senza fini di lucro. Le risorse della Fondazione possono essere impiegate solo per gli scopi previsti dallo statuto. Nessuno può essere beneficiario tramite spese che sono estranee agli scopi della Fondazione.

Quale attività complementare ed a sostegno di quella principale, la Fondazione può esercitare attività commerciale, purché necessaria ai fini del conseguimento dello scopo ed è tenuta espressamente ad osservare:

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di promozione della collettività;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

Art. 7
(Convenzioni)

La Fondazione può stabilire proprie convenzioni con gli Enti pubblici competenti o con qualsiasi altro ufficio per lo svolgimento di servizi complementari nell'area dei compiti della Fondazione o per l'assegnazione di persone che prestano servizio civile o per forme equivalenti dello stesso. Inoltre, ai sensi della vigente normativa, può essere stabilita, con la stessa finalità, una convenzione con le organizzazioni del volontariato nonché con il Comune di Seren del Grappa, la Provincia di Belluno, le Province Autonome di Bolzano e Trento, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Regione del Veneto.

Secondo le norme di legge possono essere stabilite convenzioni ed accordi con istituzioni scientifiche e culturali, altre Fondazioni di beneficenza, associazioni ed enti per il coordinamento di determinate funzioni e servizi. La Fondazione può, nel rispetto della normativa di legge, formare consorzi con altre istituzioni di beneficenza e di pubblica utilità ai fini di una comune gestione di uno o più servizi ed inoltre promuovere e favorire la costituzione di cooperative di lavoro e di servizi.

Tit. III – Fondatori e cofondatori.

Art. 8
(Fondatori, cofondatori e sostenitori)

Sono considerati Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di Fondazione. Diviene di diritto cofondatore colui che sia stato designato, per atto tra vivi o mortis causa, da un socio fondatore o cofondatore come persona fisica a subentrargli. In mancanza di detto atto è diritto degli eredi del socio fondatore o cofondatore defunto designare la persona fisica che lo sostituirà a pieno titolo, con l'attribuzione di cofondatore.

Il Consiglio dei Fondatori e cofondatori può altresì attribuire, con voto unanime, la qualifica di cofondatore a soggetti in grado di fornire un rilevante supporto alla fondazione nella misura e nelle forme che verranno determinate dallo stesso Consiglio dei Fondatori. Su proposta del Consiglio di Amministrazione il Consiglio dei Fondatori può riconoscere come soci onorari, equiparati a tutti gli effetti ai soci fondatori, con voto unanime persone che abbiano particolarmente bene meritato nei confronti della Fondazione per significative iniziative o attività svolte.

Ottengono la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Ottengono altresì tale qualifica le persone fisiche e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione rendendo attività di particolare rilievo o attribuendo alla stessa altre utilità in relazione alle finalità della Fondazione medesima. La qualifica di sostenitore è attribuita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dura per il periodo fissato nel medesimo provvedimento.

Art. 9
(Erogazioni ai Fondatori e Cofondatori)

I Fondatori e Cofondatori non potranno sollevare nessuna pretesa o avanzare nessun diritto in ordine a qualsiasi elargizione proveniente dall'attività della Fondazione e da eventuali plusvalenze realizzate dalla stessa.

Tit. IV - Risorse della Fondazione.

Art. 10
(Risorse della Fondazione)

Costituiscono risorse della Fondazione:

- Tutti i beni patrimoniali, materiali e immateriali, conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione;
- Tutti i beni patrimoniali, materiali e immateriali, acquisiti dalla Fondazione nel corso dell'esercizio della propria attività;
- Tutti i beni patrimoniali, materiali e immateriali, acquisiti dalla Fondazione tramite donazioni, lasciti ed altre forme di conferimento;
- Tutte le eccedenze contabili risultanti dallo svolgimento dell'attività della Fondazione;

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; Tutte le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per gli scopi e le attività della Fondazione.

Art. 11
(Finanziamento dell'attività della Fondazione)

La Fondazione trae, tra l'altro, finanziamenti da:

- Elargizioni, donazioni, lasciti ed altri tipi di conferimenti;
- Contributi pubblici;
- Proventi patrimoniali;
- Attività promozionali e gestionali;
- Contributi dei fondatori, cofondatori e sostenitori;
- Ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

Tit. V - Organi della Fondazione.

Art. 12
(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio dei Fondatori e Cofondatori;
- Il Consiglio d'amministrazione;
- L'Assemblea dei sostenitori;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori.

Tit. VI - Organi della Fondazione.

Art. 13
(Il Consiglio dei Fondatori e Cofondatori)

Il Consiglio dei Fondatori e Cofondatori è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali per la vita dell'Ente ed è costituito da tutti i Fondatori e Cofondatori. La veste di membro del Consiglio dei Fondatori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio dei Fondatori è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne è membro di diritto.

Il Consiglio dei Fondatori ha il compito di:

- a) Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- b) Nominare i Revisori dei Conti;
- c) Nominare i cofondatori,
- d) Approvare il documento di programmazione annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) Fornire il parere preventivo con funzione consultiva sui bilanci preventivo e consultivo;

- f) Deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- g) Deliberare le modificazioni dello Statuto.

Art. 14

(Funzionamento del Consiglio dei Fondatori e Cofondatori)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità, sulla base delle necessità date dal raggiungimento degli scopi della Fondazione, comunque almeno due volte all'anno e le convocazioni per le riunioni vengono fatte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di un suo impedimento, dal Vicepresidente tramite lettera raccomandata, fax o e-mail almeno sette giorni prima della data della convocazione.

Inoltre, il Presidente, o in caso di impedimento dello stesso, il Vicepresidente deve convocare il Consiglio dei Fondatori se almeno la maggioranza assoluta dei membri ne fanno richiesta. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno.

Le deliberazioni e lo svolgimento delle sedute vengono verbalizzate e quale verbalizzante può essere designata anche una persona esterna. Non è possibile farsi sostituire alle riunioni. Il Consiglio dei Fondatori delibera in via ordinaria a maggioranza assoluta degli intervenuti; delibera invece a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con riferimento alle determinazioni di cui alle lettere a), c), f), g) dell'art. 13.

Art. 15

(Il Consiglio di Amministrazione)

La gestione della Fondazione avviene tramite un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile di membri da tre a nove. Il numero preciso verrà determinato dal Consiglio dei Fondatori all'atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'organo di gestione della Fondazione. I due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati, ai sensi delle suddette funzioni, dal Consiglio dei Fondatori i rimanenti componenti sono eletti dall'assemblea dei sostenitori. Dovrà essere salvaguardata la rappresentanza femminile e quella dei gruppi linguistici.

Art. 16

(Durata della carica)

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre anni. I membri sono rieleggibili.

Art. 17

(Sostituzione di singoli membri del Consiglio di Amministrazione)

I sostituti dei membri che vengono a mancare per dimissioni volontarie o per morte, vengono nominati dal Consiglio dei Fondatori ai sensi delle disposizioni e delle funzioni dell'art. 13. Nel caso si tratti del contributo di spettanza dell'assemblea dei sostenitori questi vengono surrogati nella successiva riunione annuale del sodalizio.

Art. 18

(Riunioni e convocazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità, sulla base delle necessità date dal raggiungimento degli scopi della Fondazione, comunque almeno due volte all'anno e le convocazioni per le riunioni vengono fatte dal Presidente, o in caso di un suo impedimento, dal Vicepresidente tramite lettera raccomandata, fax o e-mail almeno sette giorni prima della data della convocazione.

Inoltre, il Presidente, o in caso di impedimento dello stesso, il Vicepresidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione se almeno la maggioranza qualificata dei membri ne fanno richiesta. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno.

Le deliberazioni e lo svolgimento delle sedute vengono verbalizzate e quale verbalizzante può essere designata anche una persona esterna. Non è possibile farsi sostituire alle riunioni.

Art. 19
(Maggioranze)

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 20
(Poteri)

Il Consiglio di Amministrazione dispone di tutti i poteri per l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre cooptare al massimo due persone quali membri del Consiglio stesso, con funzioni consultive e senza diritto di voto.

Art. 21
(Compiti e poteri)

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- L'elezione del Presidente con scrutinio segreto;
- L'elezione del Vicepresidente con scrutinio segreto;
- L'approvazione dei bilanci di previsione, delle relative variazioni, dei bilanci e del conto economico o del conto consuntivo;
- L'approvazione dei piani di investimento;
- La deliberazione dell'acquisizione o dell'alienazione di beni immobili e la costituzione di diritti reali su immobili, ferma restando l'immutabilità del patrimonio minimo come sarà determinato dal Consiglio dei Fondatori.
- La deliberazione dell'accensione di mutui e prestiti e dell'assunzione di fidejussioni;
- La deliberazione della nomina d'amministratori delegati e dell'attribuzione di autorizzazioni per il compimento di determinati atti o affari;
- In generale, la deliberazione e l'attuazione di tutti gli atti e delle operazioni d'affare che sono nell'interesse della Fondazione, con l'eventuale esclusione di quelle operazioni che, ai sensi del presente statuto, sono di competenza individuale e diretta del Presidente o di singoli membri del Consiglio di Amministrazione;
- La deliberazione dell'accettazione di lasciti di beni mobili ed immobili;

Art. 22
(Membri del Consiglio di Amministrazione con delega)

Il Consiglio di Amministrazione può affidare, tramite deleghe da esercitare con firma congiunta o individuale, a uno o a più d'uno dei suoi membri, settori della gestione e stabilire facoltà di firma che autorizzano alla nomina, per l'espletamento di determinate pratiche, di direttori, procuratori e mandatari in generale, prevedendone il compenso, che deve essere comunque proporzionale e commisurato alle disponibilità finanziarie della fondazione.

Art. 23
(Compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione)

I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le attività amministrative previste dal presente statuto a titolo onorifico. Le spese che i membri del Consiglio di Amministrazione devono sostenere nell'esercizio delle rispettive funzioni vengono rimborsate.

Tit. VII – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24
(Compiti e poteri)

Il Presidente:

- Rappresenta la Fondazione verso l'esterno;
- Convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, stabilisce il relativo ordine del giorno e presiede le riunioni;
- Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e delle misure prese dal Consiglio di Amministrazione;
- Svolge tutti gli altri compiti previsti dalla statuto della Fondazione.

Art. 25
(Facoltà di firma)

Il Presidente e in caso d'impedimento, il suo sostituto, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha facoltà di firma.

Tit. VIII – Il Collegio dei revisori.

Art. 26
(Il Collegio dei revisori)

Il Consiglio dei Fondatori nomina, per la relativa durata della carica di tre anni, due revisori dei conti e **due supplenti** ai quali spettano il controllo e la revisione dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione. Essi eseguono i controlli secondo i criteri comunemente accettati e le disposizioni di legge in materia.

Tit. IX – L'assemblea dei sostenitori.

Art. 27
(Funzioni dell'assemblea dei sostenitori)

L'assemblea è costituita dai sostenitori, si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata con le medesime modalità previste per il Consiglio dei Fondatori. In prima convocazione l'assemblea è valida se sono presenti almeno la metà dei sostenitori che siano in regola con il contributo annuale, con possibilità di delega nei limiti di una per ciascun sostenitori. In seconda convocazione l'assemblea è valida alla presenza di almeno un terzo dei sostenitori. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. All'assemblea spetta il compito di formulare pareri consultivi sui progetti di gestione della Fondazione e proposte per le attività da svolgere. L'assemblea elegge inoltre, tra i suoi membri, il terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza.

Art. 28
(sostenitori)

Diventano sostenitori le persone ed enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal consiglio di amministrazione e che versino all'atto di ammissione il contributo di associazione annualmente stabilita dal consiglio stesso. I sostenitori che non presentino per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno sono considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento del contributo annuale di associazione.

Art. 29
(perdita della qualifica di sostenitori)

La qualità di sostenitorr si perde nei seguenti casi:

- a) su inappellabile decisione del consiglio di amministrazione, per indegnità o per il mancato pagamento del contributo per due anni successivi;

b) per recesso.

Tit. X – Esercizio sociale – Termine dell'esercizio.

Art. 30

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale ha inizio con la data della costituzione della Fondazione e termina con il 31 dicembre dell'anno della costituzione.

Art. 31

(Rendiconto e bilancio)

Entro tre mesi successivi dal termine dell'esercizio il Presidente in collaborazione con il segretario e/o direttore o altro membro espressamente a ciò delegato redige, in conformità alle vigenti norme di diritto fiscale e civile, un bilancio ed un rendiconto finanziario. Il documento di bilancio assieme al rendiconto finanziario viene sottoposto al Collegio dei Revisori per la verifica ed inviato, entro il 30 giugno di ogni anno con il relativo parere, al competente ufficio di controllo.

Tit. XI – Scioglimento della Fondazione.

Art. 32

(Scioglimento della Fondazione)

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio esistente, effettuato il pagamento di tutti i debiti e assolti tutti i restanti obblighi, viene obbligatoriamente conferito alla Fondazione "La Strada/der Weg" con sede in Bolzano o in difetto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Tit. XII – Disposizioni generali.

Art. 33

(Entrata in vigore – operatività – modifiche)

Il presente statuto diventa operativo con la costituzione legale della Fondazione. Ogni modifica del presente statuto, proposta dal Consiglio dei Fondatori, sarà sottoposta all'approvazione dell'ufficio di controllo competente.

Art. 34

(Altre disposizioni)

Per quanto non esplicitamente regolamentato da questo statuto della Fondazione valgono le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in vigore.